



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO"

VIA VIRGILIO, 7 - 53040, ACQUAVIVA DI
MONTEPULCIANO (SIENA)

Codice meccanografico: SIIC82000A - Codice
Fiscale 90023330526

e-mail: siic82000a@istruzione.it

Sito web: icvirgiliomontepulciano.edu.it

A tutto il personale docente e ATA
Al Dsga
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: D.L 26 novembre 2021, n. 172- OBBLIGO VACCINALE- green pass rafforzato

Si informa tutto il personale in indirizzo che il DECRETO-LEGGE del 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, in considerazione del contesto di rischio elevato, impone alla comunità scolastica la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse, reperibili sulla Gazzetta Ufficiale, 26 novembre 2021- Numero 282. DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Si comunica, pertanto, che a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 è esteso a tutto il personale scolastico.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, pertanto da tale data non sarà più possibile entrare in servizio con il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante certificazione verde attestante l'avvenuta vaccinazione.

Il Dirigente scolastico e suoi delegati verificano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutto il personale scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993